



Allegato A)

**Regione Toscana**  
**Settore Formazione e Orientamento**

**AVVISO PUBBLICO REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE  
AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DELLA TOSCANA**

**Art. 1 Finalità generali**

Il presente avviso finanzia interventi formativi, in forza di accordo sindacale, rivolti al personale delle aziende di Trasporto Pubblico Locale (d'ora in avanti TPL) su gomma della Toscana in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale del 23/12/2013 n. 1202 con la quale sono stati approvati gli Indirizzi per l'emanazione di un avviso pubblico per la formazione del personale delle aziende del TPL su gomma con l'obiettivo di sostenere una migliore qualificazione e funzionalità del servizio e di tutelare gli aspetti occupazionali.

**Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili**

**A) AZIONI AMMISSIBILI**

Sono ammissibili i progetti formativi, in forza di accordo sindacale, rivolti al personale delle aziende di TPL su gomma della Toscana che erogano il servizio in aree urbane ed extraurbane - **in virtù di affidamenti disposti su servizi oggetto di sussidio pubblico ai sensi della L.R. N° 42/1998** - destinati all'acquisizione ed al perfezionamento di competenze professionali e di standard operativi innovativi e competitivi, finalizzati all'erogazione di un servizio più qualificato e funzionale, maggiormente orientato ai bisogni dell'utenza nonché alle crescenti necessità aziendali di controllo, monitoraggio e manutenzione, competenze da articolarsi secondo i gruppi omogenei di seguito individuati:

- ATTIVITA' DI CURA E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
- ATTIVITA' DI CONTROLLO
- ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI FLUSSI E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO
- ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NON COMPLESSA DI INFRASTRUTTURE

**B) COPERTURA GEOGRAFICA**

Le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio regionale ed appartenere ad una delle seguenti aree territoriali:

- Firenze;
- Prato-Pistoia-Lucca-Massa-Pisa-Livorno;
- Arezzo-Siena-Grosseto

### C) DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi formativi i dipend enti delle aziende di TPL inquadrati nel CCNL Autoferrotramvieri su gomma della Toscana che erogano il servizio in aree urbane ed extraurbane.

### D) ACCORDO SINDACALE

Il soggetto attuatore deve presentare in fase di candidatura copia dell'accordo sindacale . Questo dovrà essere sottoscritto dall'impresa e dalla R.S.U. della stessa impresa oppure da almeno due associazioni sindacali di categoria rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

L'accordo, sottoscritto dalle parti interessate, deve essere allegato al progetto formativo, pena l'inammissibilità della domanda.

### D) MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Costi reali

### Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti sono le aziende di TPL su gomma della Toscana che erogano il servizio in aree urbane ed extraurbane, in virtù di affidamenti disposti su servizi oggetto di sussidio pubblico ai sensi della L.R. N° 42/1998, interessate alla formazione dei propri lavoratori e/o le agenzie formative accreditate ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., secondo le regole previste dalla DGR 1179/2011 e s.m.i.

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso, i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accREDITAMENTO.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di personale interno.

In particolare si possono avere le seguenti situazioni:

- intervento presentato e gestito da un'impresa da sola o come capofila mandataria di un'associazione temporanea con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori (art. 17 comma 1 lett, c) della L.R. 32/2002 e s.m.i.); il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l'affidamento a terzi di seguito riportate; il rapporto tra Amministrazione e impresa è disciplinato da un atto unilaterale di autorizzazione;
- intervento presentato e gestito da una o più agenzie formative in AT I/ATS, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura (art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 e s.m.i.); il rapporto tra Amministrazione e agenzia è disciplinato da convenzione;
- intervento presentato e gestito da ATI/ATS tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori. L'ATI/ATS è obbligatoria nei casi in cui l'impresa partecipa attivamente allo svolgimento del progetto attraverso l'impiego di proprie risorse umane (ad es. per

docenze, tutoraggio, ecc.); il rapporto tra Amministrazione e Ati/Ats è disciplinato da convenzione o autorizzazione a seconda che il capofila sia l'agenzia formativa o l'impresa.

La delega a terzi è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione regionale; a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura. Può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica; il costo previsto delle attività delegate non può superare i seguenti limiti:

- max 3% per la progettazione;
- max 30% per la docenza,

in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati").

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 1179 del 19/12/2011 e s.m.i.

#### **Art. 4 Risorse disponibili e vincoli finanziari**

##### Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro 550.000,00.

Tale importo è ripartito per area territoriale nel seguente modo:

- Firenze: euro 180.000,00;
- Prato-Pistoia-Lucca-Massa-Pisa-Livorno: euro 260.000,00;
- Arezzo-Siena-Grosseto: euro 110.000,00.

L'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie sono subordinati al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità per ciascuna annualità. Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'avviso secondo le disposizioni regionali relative al Patto di stabilità.

I progetti finanziati sul presente avviso potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell'indice di realizzazione del POR FSE CRO 2007/2013 della Regione Toscana. Pertanto, gli interventi selezionati a seguito del presente avviso potranno beneficiare del finanziamento del Fondo Sociale Europeo in sostituzione di quello utilizzato sul presente bando.

##### Massimali di contribuzione e parametri di costo

###### A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso di aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di *de minimis*: 100% del costo del progetto (al netto della voce B 2.4.1 "Retribuzione oneri occupati", ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- in caso di Regolamento d'esenzione: le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Formazione specifica</b>	<b>Formazione generale</b>
<b>GRANDE</b>	<b>25</b>	<b>60</b>
<b>MEDIA</b>	<b>35</b>	<b>70</b>
<b>PICCOLA</b>	<b>45</b>	<b>80</b>

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per l'attuazione del presente avviso è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese; la formazione aziendale riguardante i/le profili/figure professionali contenuti nel Repertorio regionale;
- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata all'art. 6.

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di **10 punti** percentuali, **senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 80%**, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati.

Di seguito, si riportano le tipologie di lavoratori che rientrano nella categoria dei "lavoratori svantaggiati":

- a) occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- b) occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- c) occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- d) donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni;
- e) lavoratore disabile<sup>1</sup>.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il cofinanziamento privato deve essere ripartito tra le diverse imprese beneficiarie. Inoltre in caso di intensità di aiuti diverse (piccole -medie-grandi imprese/lavoratori svantaggiati o meno ecc.) viene applicata a tutte le imprese beneficiarie del progetto l'intensità più bassa.

La quota di cofinanziamento privato può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al progetto formativo, relativi alle ore effettive di formazione, voce B 2.4.1 del PED) che, insieme ai costi indiretti (macrovoce C del PED), non possono superare il 50% dei costi ammessi.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta ( *de minimis* o Regolamento d'esenzione);

---

<sup>1</sup> Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

### B. Progetti: importi massimi e minimi

Gli importi minimi e massimi di contributo pubblico previsti per ciascun progetto, suddivisi per area territoriale, sono i seguenti:

- 1) Firenze: importo minimo euro 20.000,00 – importo massimo euro 180.000,00;
- 2) Prato-Pistoia-Lucca-Massa-Pisa-Livorno: importo minimo euro 20.000,00 – importo massimo euro 260.000,00;
- 3) Arezzo-Siena-Grosseto: importo minimo euro 20.000,00 – importo massimo euro 110.000,00.

### C. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto quantificando le voci di spesa del PED indicate nella DGR 1179/2011 e s.m.i.

Non sono ammesse deroghe all'a percentuale massima prevista per la componente C.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione a) alle disponibilità finanziarie, b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali.

### **Art. 5 Scadenza per la presentazione delle domande**

I progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre la data del 10/09/2014 .

Le domande pervenute oltre la suddetta data saranno rese inammissibili ed escluse.

### **Art. 6 Definizioni e specifiche modalità attuative**

#### **6.1 Definizione delle priorità**

Le priorità generali attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente avviso sono le seguenti:

- A. parità di genere e alle pari opportunità;
- B. percorsi integrati
- C. approccio individualizzato

Tali priorità sono da intendersi come segue.

A. I progetti dovranno tener conto del *campo trasversale* d'intervento del FSE dato dalla parità di genere e dalle pari opportunità, come indicato nel POR Ob. Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana, in particolare nella descrizione della strategia. In via generale tale priorità può essere perseguita come segue:

- *parità di genere*: i progetti, fatti salvi quelli destinati esclusivamente al target femminile, devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l' eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un

progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro;

- *pari opportunità*: con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità, particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati, secondo un approccio di mainstreaming, anche dando loro priorità di accesso, laddove compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi.
- B. I progetti dovranno preferibilmente adottare un approccio integrato in termini di azioni, prevedendo al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.
- C. I progetti dovranno adottare un approccio/percorso individualizzato tenendo conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali.

## **6.2 Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**

**A. PMI.** Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L n° 214 del 9/8/2008.

In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

**B. Aiuti di Stato.** Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, come prorogato dal Regolamento UE n. 1224/2013, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato ("regolamento generale di esenzione per categoria");
- Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

In Regione Toscana il regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR è stato istituito con DGR 1192/2008.

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui ai Regolamenti 360/2012 e 1407/2013, e quella prevista dagli articoli 38 e 39 del Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione, come prorogato dal Regolamento 1224/2013.

Si riportano in allegato 8 le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

### **6.3 Altre modalità attuative**

#### **A. Durata dei progetti**

I progetti devono concludersi entro 8 mesi dalla data di avvio. Si considera data di avvio del progetto la data della stipula della convenzione o di rilascio dell'autorizzazione.

#### **B. Vincoli concernenti gli interventi formativi**

I percorsi formativi potranno riguardare uno o più profili aziendali di seguito riportati:

1. Profilo A - ATTIVITA' DI CURA E ASSISTENZA ALLA CLIENTELA
2. Profilo B - ATTIVITA' DI CONTROLLO
3. Profilo C - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI FLUSSI E SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO
4. Profilo D - ATTIVITA' DI MANUTENZIONI E NON COMPLESSA DI INFRASTRUTTURE

Per ciascun profilo sono individuati gruppi omogenei di competenze professionali aziendali e i relativi contenuti del percorso formativo per l'acquisizione/perfezionamento delle competenze dei destinatari degli interventi, come riportato nell'Allegato 6) al presente avviso.

E' prevista una durata massima di 25 ore per profilo ed un costo ora/allievo massimo di euro 12,99.

Gli interventi di formazione professionale dovranno essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR 532/09 e s.m.i. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

Possono essere previsti interventi formativi che si concludono con il rilascio delle dichiarazioni degli apprendimenti nel caso in cui vengano presi a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali; in tutti gli altri casi i percorsi si concludono con un attestato di frequenza.

Le attività formative proposte potranno essere svolte in azienda, garantendo in ogni caso il rispetto della DGR n.1179/11 e s.m.i..

#### **C. Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO**

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di moduli FAD e/o altri prodotti didattici che siano equivalenti a quelli già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO.

I nuovi moduli FAD previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito [www.progettotrio.it](http://www.progettotrio.it) ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

### **Art. 7 Modalità di presentazione delle domande**

La trasmissione delle domande dovrà avvenire esclusivamente con le modalità descritte nell'Allegato 7) al presente avviso entro la scadenza indicata nell'articolo 5.

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel sopracitato allegato saranno rese inammissibili ed escluse.

### **Art. 8 Documenti da presentare**

Per la presentazione di un *progetto* occorre:

1. domanda di finanziamento in bollo di euro 16,00 esclusi soggetti esentati per legge. La domanda deve fare riferimento al presente avviso e riportare la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti;

2. dichiarazioni sostitutive di affidabilità giuridico -economico-finanziaria rese, ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori;

3. dichiarazione di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99 rilasciata ai sensi DPR 445/2000 art. 46, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori. Tale dichiarazione è contenuta nella dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico -economico-finanziaria;

4. dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE, rilasciata dal soggetto proponente/capofila. Tale dichiarazione è contenuta nella domanda di finanziamento;

5. nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: dichiarazione attestante la natura di PMI (piccola e media impresa) o grande impresa, resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47. In tale dichiarazione devono essere inoltre attestati l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi;

6. nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis: la dichiarazione attestante il rispetto della regola "de minimis" resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47;

7. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;

8. formulario di progetto completo di piano economico di dettaglio (PED), su CD e su copia cartacea (nel caso di trasmissione cartacea), sottoscritto a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del soggetto attuatore/capofila nel caso , rispettivamente, di soggetto singolo e di associazione già costituita;

- dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori nel caso di associazione costituenda.

Il formulario deve essere presentato (in forma rilegata, nel caso di trasmissione cartacea, in modo da impedire la perdita di eventuali documenti), con pagine numerate progressivamente, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);

9. dichiarazioni di adesione al progetto delle imprese destinatarie che non siano anche soggetti attuatori (partner dell'ATI/ATS proponente il progetto), sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese con allegata copia del documento di identità;

10. copia dell'accordo sindacale di cui all'art. 2 punto D) dell'avviso;



11. curricula vitae, aggiornati e firmati, delle risorse professionali esterne impiegate nel progetto ed indicate nel formulario.

Nel caso in cui tutta la documentazione (domanda di finanziamento, formulario, PED e tutte le dichiarazioni sopra elencate) venga trasmessa per via telematica, le modalità di sottoscrizione della documentazione stessa da parte del legale rappresentante del soggetto proponente e, laddove necessario, di tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti i attuatori, **dovranno essere esclusivamente** quelle indicate nell'allegato 7) al presente avviso.

Le modalità di trasmissione della documentazione per via telematica sono espressamente riportate nell'Allegato di cui sopra.

Nel caso in cui tutta la documentazione (domanda di finanziamento, formulario, PED e tutte le dichiarazioni sopra elencate) venga trasmessa in formato cartaceo con la modalità di cui all'Allegato 7), questa dovrà riportare la firma **IN ORIGINALE** del legale rappresentante del soggetto proponente e, laddove necessario, la firma **IN ORIGINALE** congiunta di tutti i legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori. Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile ed in corso di validità , **una sola volta** per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

## **Art. 9 Ammissibilità**

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 5 dell'avviso e con le modalità di trasmissione indicate all'art.7 dell'avviso;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto all'articolo 3;
- compilati sull'apposito formulario rilegato (nel caso di trasmissione cartacea), con pagine numerate progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);
- coerenti con quanto disposto all'art. 3, se applicabile, relativamente alla individuazione preventiva delle imprese destinatarie di azioni;
- coerenti con le specificità indicate nell'articolo 2 dell'avviso in relazione alla tipologia di interventi ammissibili e nello specifico: azioni ammissibili, destinatari, copertura geografica e accordo sindacale;
- coerenti con quanto disposto all'art. 6.3 "Altre modalità attuative", nello specifico: durata massima del progetto, durata massima di ciascun profilo, costo ora/allievo e tipologia di attestazioni rilasciata a conclusione dei percorsi formativi .
- coerenti con quanto disposto all'art. 4 relativamente all'importo di contributo massimo e minimo e relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione;
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti. Le sottoscrizioni di tutta la documentazione presentata dovranno essere coerenti con la modalità di trasmissione utilizzata come indicato all'art.8 .
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Settore Formazione e Orientamento.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

## Art. 10 Valutazione

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un “nucleo di valutazione” nominato dal Dirigente Responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti. In tal caso il nucleo prescrive il termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a presentare le integrazioni. In caso di mancato rispetto di tale termine o in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il progetto viene valutato non finanziabile.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1. Qualità e coerenza progettuale 65 punti
  - a) Definizione degli obiettivi generali del progetto
  - b) Contestualizzazione
  - c) Articolazione esecutiva delle singole attività , con riferimento ai contenuti formativi, alle metodologie e alla organizzazione e logistica
  - d) Destinatari / partecipanti
  - e) Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 1179/2011 e s.m.i.  
Qualora la verifica complessiva del piano finanziario dia esito negativo (0 punti) il progetto è non approvabile.
  
2. Innovatività e risultati attesi 12 punti
  - α) Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale; continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati; ricaduta dell'intervento; esemplarità e trasferibilità dell'esperienza;
  - β) Innovatività rispetto all'esistente .
  
3. Soggetti coinvolti 23 punti
  - a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni
  - b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine
  - c) Adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del progetto.

Il punteggio massimo conseguibile sarà dunque pari a **100** punti.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.

I criteri per la valutazione tecnica dei progetti sono descritti con maggior dettaglio nell'Allegato 2) al presente avviso.

Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento selezionati per area territoriale, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Il ricorso alla delega a terzi deve essere espressamente previsto nel progetto ed è, quindi, oggetto di specifico esame da parte dell'Amministrazione competente, la quale:

- lo valuta, richiedendo eventuali chiarimenti e integrazioni al proponente;
- laddove ritenga di non autorizzarlo, comunica all'ente proponente un termine per l'adeguamento del progetto, pena l'esclusione;

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come specificato nell'articolo successivo.

### **Art. 11 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti**

La Regione approva, per ciascuna area territoriale di cui all'art. 2, la relativa graduatoria, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area.

L'approvazione delle graduatorie avviene con atto dirigenziale con il quale viene decretata l'ammissibilità e non ammissibilità formale dei progetti presentati. Successivamente alla suddetta graduatoria, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti, verrà, con decreto dirigenziale, definita l'ammissione o non ammissione a finanziamento dei progetti ammissibili.

Il progetto presentato è ammissibile a finanziamento qualora, in fase di valutazione, sia dichiarato tale dal nucleo di valutazione sulla base di quanto stabilito all'art. 10.

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R.T. e sul seguente sito web:

<http://www.regione.toscana.it/impreselavoro-e-formazione> e notifica ai soggetti vincitori l'esito dell'istruttoria condotta. Non saranno effettuate comunicazioni ai soggetti esclusi. La pubblicazione delle graduatorie sul BURT e sul sito web sopra indicato vale come notifica per tutti i soggetti proponenti.

Nel caso in cui in un'area territoriale non vengano esaurite le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente avviso, l'amministrazione regionale potrà procedere al finanziamento dei progetti, inseriti utilmente nella graduatoria di un'altra area territoriale, ma non finanziati o finanziati parzialmente per insufficienza delle risorse dell'area territoriale di appartenenza. In caso di presenza di progetti non finanziati o finanziati parzialmente su più aree provinciali si darà precedenza a quello/quelli con punteggio di valutazione più alto.

Inoltre, nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

### **Art. 12 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

Sulla base degli esiti della valutazione tecnica effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il settore regionale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una ulteriore rideterminazione dei costi. In particolare, prima della stipula della convenzione il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 1179/2011 e s.m.i..

Prima della stipula della convenzione vanno trasmesse, se del caso, le dichiarazioni e documenti di cui ai punti 5-6-7 dell'art. 8), nonché, in caso di utilizzo di locali non registrati in accreditamento, la comunicazione con cui vengono individuati e l'autocertificazione relativa alla regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza.

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 e s.m.i. entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la non concessione del finanziamento.

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato all'ufficio regionale competente, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del progetto, l'atto di costituzione della associazione.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

Per la realizzazione dei progetti si procede a:

- stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di associazione fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione,

oppure

- emanazione dell'atto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione nel caso di progetti di formazione continua presentati ed attuati direttamente dalle imprese o da associazione tra imprese e enti formativi avente come capofila un'impresa.

La convenzione tra Regione Toscana e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto finanziamento del progetto, oppure dall'approvazione della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso, verranno applicate le procedure per la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi proprie del POR FSE CRO 2007/2013 .

I soggetti attuatori sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la D.G.R. n. 1179/2011 e s.m.i. con la quale si approvano le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007/2013". Non saranno in ogni caso riconosciute in sede di rendicontazione, e quindi non saranno finanziate, voci di spesa non ammissibili ai sensi delle suddette disposizioni normative.

Almeno 5 giorni prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione al settore regionale competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Insieme alla comunicazione di inizio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n. 1179/11 e s.m.i. Tale comunicazione deve inoltre contenere l'indicazione di eventuali attività formative *on the job*.

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità previste dalla DGR 1179/2011 e s.m.i. Par. B.12.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla DGR 1179/2011 e s.m.i..

I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria.

### **Art. 13 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

#### **Art. 14 Informazione e pubblicità**

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006), alla DGR 1179/2011 e s.m.i. e alle disposizioni della circolare della Regione (n. 149158/S.60.10 del 9.06.2009 e s.m.i.).

#### **Art. 15 Tutela privacy**

I dati dei quali la Regione/Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03.

#### **Art 16 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Formazione e Orientamento (Dirigente Gabriele Grondoni).

#### **Art. 17 Informazioni sull'avviso**

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione. Informazioni possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e -mail: [formazionecontinua@regione.toscana.it](mailto:formazionecontinua@regione.toscana.it)

#### **Art. 18 Riferimenti normativi**

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;

- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

- del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7 novembre 2007, modificata con Decisione C(2011)9103 del 7 dicembre 2011;

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione FSE 2007 -2013 Regione Toscana, approvato con DGR 692 del 30 luglio 2012;

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Programma regionale di Sviluppo 2011 -2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- del Piano di indirizzo generale integrato o ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
- del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), come prorogato dal Regolamento 1224/2013;
- del Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- del Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
- della DGR 113/2010, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento 800/2008;
- della DGR 968/07 e s.m.i. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- della DGR 1179/2011 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007 -2013;
- della DGR 532/09, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, e s.m.i.

**Allegati:**

All 1) Informativa privacy

All 2) Sistema di valutazione specifica

All 3) Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile)

All 4) Formulario

All 5) PED

All 6) Tabella competenze/percorsi formativi

All 7) Modalità di presentazione delle domande

All 8) Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile

All 9) Dichiarazione aiuti alla formazione

All 10) Dichiarazione aiuti de minimis

All 11) Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e -learning